



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 13/03/2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al 1814/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria "

TRA

BET ER DRINK s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Garofalo e Teresa Piccirillo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in San Nicola la Strada (CE) alla via Ugo La Malfa n. 30 - opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. - in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ti e difesi dagli Avvocati, Erminio Capasso, Itala de Benedictis, Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – opposti –

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 20/02/2019, la società opponente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito 328 2018 000461423500, notificato a mezzo posta elettronica certificata, in data 03.12.2018, avente ad oggetto le note di rettifica per i periodi 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 11 – 12/2016 e da 01/2017 a 10/2017, 12/2017 e 01/2018 e 02/2018 ed emesse ai sensi dell'art. 1 comma 1175 Legge 296/2006, per un importo complessivo di euro 5.881,74, nonché avverso l'avviso di addebito 328 2018 0006861502000 notificato a mezzo posta elettronica certificata, in data 11.01.2019, e riguardante le note di rettifica per i periodi da 12/2015 al 01/2016, per le agevolazioni contributive indebitamente conguagliate ai sensi dell'art. 1 comma 118 della legge 190/2014 (finanziaria 2015) per l'assunzione agevolata dei dipendenti Cozzolino Francesco e Ciavattone Danilo, per un importo complessivo di euro 2.488,60.

L'opponente eccepiva, a fondamento dell'opposizione la spettanza delle agevolazioni contributive atteso che l'odierna società opponente, in seguito al trasferimento d'azienda, avvenuto ai sensi dell'art. 2112 c.c. (giusto atto per Notaio Dott.ssa Palermiti registrato in data 22.12.2015 al n. 6758), aveva proseguito l'attività commerciale svolta dalla ditta individuale Ianniello Domenico acquisendo l'intero patrimonio di quest'ultima e tutti i precedenti rapporti giuridici attivi passivi, mantenendo vigenti i rapporti di lavoro con i dipendenti originariamente assunti dalla ditta individuale. Asseriva, pertanto, che le agevolazioni contributive per i dipendenti Cozzolino Francesco e Ciavattone Danilo spettavano

ai sensi dell'art. 1 comma 118 legge 190/2014, dal momento che l'azienda opponente risultava essere la cessionaria di precedente ditta individuale Ianniello Domenico, alle cui dipendenze i due menzionati lavoratori già risultavano essere assunti con le ricordate agevolazioni contributive ex legge 190/2014.

Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a continuare a beneficiare delle agevolazioni contributive già fruite dalla ditta individuale Ianniello Domenico e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità degli avvisi di addebito per insussistenza dell'invocato presupposto restitutorio; vinte le spese di lite con distrazione

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto per le articolate argomentazioni indicate in memoria e con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Ritenute superflue le istanze istruttorie all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione

Preliminarmente va analizzata la tempestività dell'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. **32820180004614235000**.

Come noto, l'art. 24, comma 5 del d.lgs. 46 del 1999 prevede che *“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento...”*.

Secondo la Giurisprudenza di legittimità il termine prescritto dall'art. 24 cit., comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. Corte di Cassazione n. 21863 del 2004).

Alla natura perentoria del termine in esame non osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr. Corte di Cass. n. 5074 del 1997; Cass. n. 177 del 1998).

La Cassazione ha più volte ribadito (cfr. cit. sentenza n. 21863 del 2004) che il termine previsto dal D.Lgs. n. 49 del 1999, art. 24, comma 5 è il termine accordato per l'opposizione nel merito della pretesa

contributiva, e quindi per l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione diretto all'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva.

Circa l'onere della prova sulla tempestività dell'azione proposta la Suprema Corte ha chiarito che *“secondo la regola applicabile ogni qualvolta la legge processuale preveda che una azione tipica debba essere esercitata entro un termine perentorio decorrente da un certo momento grava sul ricorrente in opposizione l'onere della prova della tempestività della stessa; il che non esclude che, in ossequio al principio di acquisizione, detto onere possa essere considerato assolto, ove dagli atti, in ipotesi prodotti dalla controparte o emergenti dal fascicolo dell'esecuzione, ove acquisito, risulti comunque acquisita la dimostrazione della tempestività, ma comporta che le conseguenze negative della mancata prova ricadono sull'opponente, in quanto gravato del relativo onere. In tale prospettiva si è osservato che nell'ipotesi in cui l'opponente, pur in difetto di conoscenza legale, sia venuto, comunque, a conoscenza dell'atto impugnato, eventualmente anche per una propria iniziativa (dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione), non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacché, ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza va pacificamente verificata anche d'ufficio in via pregiudiziale rispetto al merito dell'opposizione. In particolare qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento e assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2, dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente allegghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti i giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).*

In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c., mostri necessariamente - proprio perché propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell'atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonché darne dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l'opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire nell'osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato (cfr. Cass. n. 6847/2010 cit. in motivazione)” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 7051 del 9/05/2012 est. Ambrosio).

Proprio in applicazione del principio di diritto appena illustrato, grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'azione giudiziaria, in quanto è quest'ultimo che deve anche allegare la data in cui ha

avuto effettiva conoscenza del debito contributivo di cui contesta la spettanza; invero da tale data decorrerebbe il termine per proporre opposizione.

Ebbene nella fattispecie in esame la parte opponente ha dedotto in ricorso che l'avviso di addebito n. 32820180004614235000 è stato notificato dall'Inps in data 03.12.2018 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato telematicamente in data 20.02.2019 quindi, ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 46 del 1999.

Ne consegue che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di non debenza dei crediti contributivi indicati nell'avviso di addebito n. 32820180004614235000 risulta tardiva essendo l'azione proposta oltre il termine di 40 giorni.

Residua l'esame delle censure di merito relative all'avviso di addebito n. n. **32820180006861502000** notificato dall'Inps in data 11.01.2019 attesa la tempestività della presente opposizione intervenuta nel rispetto del termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.

Ebbene, con il predetto avvisi l'Inps recuperava l'esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 dei dipendenti Cozzolino Francesco e Ciavattone Danilo, ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190 dal momento che non era mai stato trasmesso all'Inps il modello Unilav dal quale emergeva il passaggio dei due dipendenti dalla ditta individuale Ianniello Domenico alla cessionaria Bet ter Drink s.r.l. , non essendo, all'uopo sufficiente, l'atto notarile di cessione di azienda e dal momento che i predetti dipendenti risultavano sempre assunti a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta individuale Ianniello Domenico dal 19/02/2015 e fino alla data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 06.06.2016.

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato (ribadendo la natura di sovvenzione pubblica degli sgravi, in qualsiasi forma concessi) che, quando l'ente agisce per il pagamento dell'obbligazione contributiva, sul cui ammontare riferito all'intero (cioè senza la riduzione conseguente agli sgravi) non vi è contestazione, si tratta di accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi.

Conseguentemente, l'azienda o il privato che invochi questo suo diritto (ancorché con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Inps, per la residua parte dei contributi non riscossi ovvero, come nel caso di specie, opponendosi all'avviso di addebito o alla cartella di pagamento) è tenuto, ex art. 2967 c.c., a dimostrarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 1756/01, n. 256/01, n. 10055/02, n. 19262/2002, n. 3207/03, n. 19262/03, n. 4064/04 e , ancora, n. 16351/2007).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, invero, nell'affermare che, in tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta

invocata, in quanto si tratta, sul piano concettuale e probatorio, di eccezioni modificative, in senso riduttivo, dell'obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. lav., 9.3.2006, n. 5137).

Ed ancora : *“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi (nella specie si trattava degli sgravi di cui all'art 8, comma quattro, della legge n.221 del 1991), le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'Inps, nell'irrogare la sanzione per omissione contributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto”* (cfr. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14130 del 01/10/2002); *“l'onere di provare l'esistenza del diritto allo sgravio incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto allo sgravio contributivo si configura, infatti, come deroga al principio generale dell'obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L'Inps, quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a taluni sgravi. Tale posizione dell'istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a taluni sgravi, deve dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione”* (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 4067 del 2004).

Incombe, quindi, sull'opponente, l'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la poter fruire degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

In definitiva, circa l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti per usufruire degli sgravi deve richiamarsi il principio, reiteratamente affermato dalla suprema Corte, secondo cui, *“in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr. , ex plurimis, Cass. , nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007)”* (Cass. sez. lav. N. 25818/2014).

Applicando tale principi, alla fattispecie in esame, deve concludersi che è l'opponente a dover provare la sussistenza del diritto allo sgravio e non viceversa.

Nella fattispecie in esame, la revoca e il successivo recupero dell'esonero contributivo era dovuto alla circostanza che la società opponente avrebbe assunto i dipendenti Ciavattone Danilo e Cozzolino Francesco non rispettando i vincoli introdotti dalla legge di Stabilità 2015 ovvero in violazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014.

In particolare la citata norma stabilisce, tra i requisiti per poter godere dei predetti sgravi contributivi, che il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della citata Legge di Stabilità (dal 1.10.2014 al 31.12.2014), non deve avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società controllate e/o collegate ed ancora che non deve essere stato occupato, a tempo indeterminato, nei sei mesi antecedenti l'assunzione, presso qualsiasi altro datore di lavoro.

Testualmente, invero, l'art.1, comma 118, della citata legge, dispone che dispone:” *Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua*” ed ancora *”l'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”* ed inoltre *”l'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”* (01/10/2014-31/12/2014).

La ratio della disposizione, come è esplicitata nell'incipit della medesima, è quella di promuovere l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tal fine la condizione soggettiva del lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo viene individuata nell'assenza, nei sei mesi precedenti l'assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro

La ratio della disposizione, come è esplicitata nell'incipit della medesima, è quella di promuovere l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tal fine la condizione soggettiva del lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo viene individuata nell'assenza, nei sei mesi precedenti l'assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, proprio allo scopo di prevenire comportamenti elusivi della finalità della norma, la fruizione del diritto all'esonero contributivo triennale in capo al datore di lavoro è subordinata alla condizione che il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1° ottobre 2014 - 31 dicembre 2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Dunque, per quel che rileva, la predetta norma stabilisce che il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti

l'assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art.1, comma 118, secondo periodo, legge n.190/2014).

Tanto premesso in diritto, l'INPS deduce che, “consultando i modelli UNILAV trasmessi al Ministero del Lavoro risulta che i dipendenti Ciavattone Danilo e Cozzolino Francesco hanno lavorato a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta individuale Ianniello Domenico con decorrenza dal 19.02.2015 e con licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 06.06.2016, sempre usufruendo delle agevolazioni contributive ex art. 1 comma 118 legge 190/2014 e che, il modello UNilav del licenziamento, datato per entrambi i lavoratori, 06.06.2016, proviene sempre dalla ditta individuale Ianniello Domenico e che non sono stati mai trasmessi all'Inps i modelli Unilav relativi al passaggio dei dipendenti in questione dalla cedente alla cessionaria oggi opponente (tali non sono le comunicazioni con protocollo Inps 00187837 citate a pagina 3 del ricorso introduttivo), non essendo a tal fine sufficiente la semplice comunicazione dell'atto notarile della cessione d'azienda. Con la conseguenza che per l'Inps i due menzionati dipendenti sono sempre stati assunti della cedente Ianniello Domenico dal 2/2015 al 06/2016 con la ulteriore conseguenza che l'agevolazione contributiva che la società si è conguagliata non è dovuta dal momento che risultava un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti alla assunzione agevolata “ (cfr. relazione amministrativa in atti) Ebbene, tanto premesso, dalla documentazione allegata dall'Istituto, effettivamente, è emerso che i suddetti lavoratori Ciavattone e Cozzolino sono stati assunti dalla ditta individuale Ianniello Domenico in data 19.02.2015 e licenziati, dalla medesima ditta, in data 06.06.2016 per giustificato motivo oggettivo.

Tali circostanze trovano, peraltro, conferma nelle comunicazioni obbligatorie Unilav anche depositate dall'opponente dalle quali risulta che gli stessi venivano proprio licenziati dalla ditta Ianniello Domenico in data 06.06.2016 per giustificato motivo oggettivo e non dalla cessionaria Beta er Drink s.r.l. (cfr. allegato n. 10 prod. opponente).

Rileva il Tribunale, che la parte opponente non ha rappresentato alcuna idonea giustificazione dei motivi per i quali tali dipendenti venivano licenziati dalla ditta cedente risultando, pertanto, alle dipendenze della stessa (e non della Beta er Drink s.r.l.) fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 6.6.2016 per giustificato motivo oggettivo.

Né, poi, risulta che la società Beta er Drink s.r.l. abbia trasmesso all'Inps i modelli Unilav attestanti il passaggio dei suddetti dipendenti dalla cedente alla cessionaria odierna opponente non essendo all'uopo sufficiente l'atto di cessione atteso che nello stesso nemmeno risulta allegata la scheda indicante i lavoratori ceduti e le qualifiche rivestite dai medesimi.

A ciò va aggiunto che la società opponente non ha depositato alcuna documentazione contabile (buste paga, certificazione unica etc.) che potesse attestare la sussistenza tra la stessa ed i predetti lavoratori di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sin dalla data della cessione, apparendo all'uopo inammissibile, in quanto generica, la prova per testi articolata e, comunque, inidonea a superare le risultanze documentali in atti.

Nella specie, pertanto conto della documentazione prodotta. la parte opponente che invoca il suo diritto agli sgravi, non ha, peraltro, adempiuto all'onere su di sé incombente, ex art. 2967 C.c., di dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto, non avendo all'uopo fornito adeguati elementi probatori attestanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge di stabilità per poter usufruire delle agevolazioni invocate.

La società opponente, pertanto, ha conguagliato i propri debiti erariali con i crediti relativi alle agevolazioni contributive riferibili a dipendenti formalmente dipendenti di un altro soggetto giuridico.

Invero, ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 241/97, l'introdotta facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, I.N.P.S., enti locali, INAIL, ENPALS) non può essere estesa a poste di dare/avere riconducibili a soggetti giuridici differenti dal momento che l'istituto della compensazione è limitato dalla legge ai debiti e ai crediti del medesimo soggetto (art. 1241 c.c.).

Va, pertanto, dichiarata legittima la pretesa creditoria vantata dall'Inps con l'avviso di addebito n. 32820180006861502000

Ne consegue il rigetto del ricorso

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Inps che liquida in euro 1290,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella